

TI_GERICHTE 15.2000.212 vom 1. März 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-03-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.212

FR: TI_GERICHTE 15.2000.212 du 1 mars 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2000.212 del 1 marzo 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Per l'art. 149 cpv. 1 LEF, il creditore partecipante al pignoramento riceve per l'ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza beni; per il cpv. 3 entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il creditore può proseguire l'esecuzione senza bisogno di un nuovo precetto. Il creditore deve in tal caso presentare solo la domanda di proseguimento.

E. 2

Per l'art. 89 LEF se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di pignoramento l'ufficio di esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento. Orbene, nel caso in esame la creditrice ha chiesto il 4 ottobre 2000 il proseguimento dell'esecuzione n. _____ sulla base dell'attestato di carenza beni del 3 ottobre 2000. Di conseguenza l'UE di Lugano ha agito correttamente emettendo in data 21 novembre 2000 l'avviso di pignoramento, essendo tale atto espressamente previsto dall'art. 90 LEF.

E. 3

In concreto dunque nessuna censura può essere rivolta nei confronti dell'Ufficio di esecuzione di Lugano, avendo quest'ultimo agito in ossequio a quanto previsto dalla LEF: la contestazione sollevata dal ricorrente secondo cui la pretesa dedotta in esecuzione sarebbe estinta per avvenuto pagamento concerne unicamente una questione di merito sottratta al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza. Il ricorso è di conseguenza respinto.

E. 4

Intimazione a: - _____ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.